



CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile
PROVINCIA DI CHIETI

Settore Affari generali e Servizi demografici Servizio Demografici e Affari Generali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determina di settore n. 138 del 28-06-2016

(n. 728 / 2016 del Registro Generale)

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPETENZE LEAGLI AVV. A. BUZZELLI ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO DINNANZI AL TRIBUNALE DI CHIETI - S.D. DI ORTONA, PROMOSSO DALLA PROVINCIA DI CHIETI CONTRO A & B PRODUCTION S.R.L..

IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 7 del 10-7-2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 69 del 03.06.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016/2018;
- con deliberazione della Giunta Municipale n. 160 del 16.06.2016, esecutiva, è stato approvato il P.E.G. per l'esercizio finanziario 2016/2018;

VISTE le disposizioni introdotte dal d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

RAMMENTATO che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del d. lgs. N. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

RICHIAMATE, inoltre, le disposizioni del comma 14 dell'articolo 11 del d.lgs. n. 118/2011, per il quale Regioni ed Enti Locali a decorrere dal 2016 adottano i nuovi schemi di bilancio c.d. armonizzato, previsti dal comma 1 del medesimo articolo, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

PREMESSO che La Provincia di Chieti, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella Manso, adiva il Tribunale di Ortona per ivi sentire condannare in via subordinata e nel merito, tra gli altri, anche questo Comune al pagamento diretto dell'eventuale somma dovuta e di ogni altro onere conseguente, a fronte di un presunto credito da prestazioni di natura alberghiera che la Società Altamira, corrente in Orsogna, assumeva di vantare nei confronti di parte attrice;

VISTA la determina di incarico n.75 del 18.03.2014 con la quale, ritenuta la necessità e l'opportunità di costituirsi in giudizio, veniva nominato l'Avvocato Angiolina Buzzelli del Foro di Ortona quale figura professionale atta a difendere gli interessi tutti dell'Ente ed alla quale il Sindaco, come capo dell'Amministrazione, conferiva la relativa procura speciale;

ATTESO che con la citata determinazione dirigenziale veniva impegnata la somma di €500,00 a titolo di acconto sul capitolo 1240 del bilancio 2014, per il pagamento delle competenze professionali;

VISTA la determina del I Settore n.174/2014 con la quale veniva liquidata, in favore della predetta professionista la fattura n.34 del 25.06.2014 pari ad €500,00 comprensiva di IVA e C.P.A.;

RILEVATO che con decreto n.1695/2015 emesso in data 9.7.2015 il Giudice precedente dott. Francesco Turco del Tribunale di Ortona dichiarava estinto il giudizio a seguito di mancata riassunzione dello stesso ex art.305 c.p.c.;

CONSIDERATO CHE all'esito del predetto giudizio si rende necessario integrare l'impegno di spesa in favore dell'Avv. A. Buzzelli per un importo pari a complessivi €1.669,66 secondo il preventivo dalla

stessa trasmesso;

RITENUTO che il conferimento dell'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio, in linea con l'orientamento illustrato dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n.4 del 7 luglio 2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.33 L.136/2010, non può assolutamente costituire né essere ricondotto nell'ambito dei "Servizi Legali" sottoposti alla disciplina del codice dei contratti, rappresentando fattispecie contrattuale di prestazione d'opera intellettuale di cui all'art.2230 c.c. concluso con l'ente locale;

RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile

DETERMINA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte.
2. Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Capitolo/Articolo	02103085
Impegno n.	20160002151
Codice creditore	
Nome creditore	Avv. Angiolina Buzzelli
Codice Fiscale / Partita Iva	c.f.:BZZNLN55B43G141N p.iva:01338330697
Indirizzo	Via Cavour, 92 – 66026 Ortona (ch)
PEC	avvangelinabuzzelli@pec.ordineavvocaticieti.it
Causale	Impegno di spesa per causa RG838/11 Tribunale di Ortona
CIG	
Codice univoco ufficio	PQTD21
Importo	1669,66

3. Di imputare la spesa complessiva di euro 1.669,66 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
01	2016	02103085	1669,66

IL COMPILATORE

IL DIRIGENTE

Dott. de MARINIS GIOVANNI

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

VISTO: per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 4 luglio 2016

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993